



COMUNE DI LUSEVERA

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976



PROVINCIA DI UDINE
MUNICIPIO IN VEDRONZA



ORIGINALE

N. 5 del Reg.Delib

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU (imposta municipale propria) anno 2020
– L. 27 dicembre 2019, n. 160”

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 20.05, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità

telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020 sotto la Presidenza del dott. Luca Paoloni Sindaco del Comune.

Sessione ordinaria - Seduta pubblica, di prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. PAOLONI LUCA	X		7. KLARIC MARINKO	X	
2. PINOSA MAURO	X		8. COLETTO FLAVIO	X	
3. PASCOLO SARA	X		9. CERNO FLAVIO	X	
4. LESA CARLA	X		10. MORO DEBORA	X	
5. FABBRINO FRANCESCO	X		11. MIZZA DONTELLO	X	
6. CADO' GIANNA		X			
Totale N.				10	1

Presente alla seduta l'Assessore Esterno arch. Lino Gervasi

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. ALFREDO VAZZAZ

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza

il dott. LUCA PAOLONI nella sua qualità di Sindaco

ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU (imposta municipale propria) anno 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 160”

La presente seduta del Consiglio Comunale si svolge in modalità telematica, ovvero in audio-video conferenza, in conformità al Decreto del Sindaco n. 4 del 02.04.2020 e al regolamento approvata con delibera consiliare n. 2 del 28.05.2020.

Il presente atto viene adottato ai sensi dell'art. 11 V° comma della L.R. n. 3 del 12.03.2020 e dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 in video conferenza presso la Sede Municipale ove presenziano – nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia di distanza interpersonale – il Sindaco, il Vicesindaco Sig. Pinosa Mauro, il Consigliere Sig. Coletto Flavio ed il Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO

COMUNALE PREMESSO che:

il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);

la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15 aprile 2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2019.

PRESO ATTO che al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, si è proceduto ad approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

CONSIDERAT

O che:

il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;

il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022

detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;

il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che:

il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

CONSIDERATO che è stata mantenuta la facoltà, come disposta dall'art. 1, c. 741, lettera c), p.to 6), che prevede di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare.

VISTO:

l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del

bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

il D.L. n. 18, del 17.03.2020, all'art. 107, c. 2, che differiva al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, convertito in legge ed in attesa di pubblicazione sulla G.U. (il testo convertito prevede lo slittamento della predetta scadenza al 31.07.2020);

l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;

l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

La circolare del Ministero delle Finanze N. 1/DF del 18.03.2020, in riferimento alla pubblicazione delle aliquote sul sito;

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO l'art. 42 "Attribuzione dei Consigli" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

CONSIDERATA la necessità di dare adeguata informazione all'utenza in merito agli adempimenti tributari, si propone di assumere il presente atto con immediata eseguibilità;

Illustra la proposta il Sindaco,

Per una puntuale ricognizione della discussione si fa rimando alla videoregistrazione agli atti.

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 per mille**;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti**;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti**;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,6 per mille**;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,6 per mille**;
 - terreni agricoli: **esenti**;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al **8,6 per mille**.
2. **DI APPROVARE**, la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. 160/2019), nella misura di €.=200,00.-, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione;
3. **DI PRECISARE** che la detrazione di cui al punto 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER, fermo restando che ad essi non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale, ma l'aliquota applicata agli "altri immobili";
4. **DI CONSIDERARE** abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (come da prospetto). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare;
5. **DI DARE ATTO** che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2020, con efficacia dalla loro data di pubblicazione;
6. **DI DEMANDARE** al Servizio Tributi l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, della L. 160/2019. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
7. **DI PRENDERE ATTO** che la Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 20/4/2020 ha confermato anche per il 2020 la perizia di stima con cui sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili del comune di Lusevera al fine del calcolo dell'Imposta Municipale Propria per il 2020; detti valori ai sensi della lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 poi ristabilito dall'art. 1 comma 777 lettera d) L. 160/2019, sono intesi come di autolimitazione al potere di accertamento da parte dell'Ente se dichiarati, anche in presenza di atti pubblici in cui si determinano valori maggiori; valori stabiliti dalla Giunta, e adottati con la presente deliberazione consiliare, si intendono confermati di anno in anno, qualora, entro la data stabilita per l'approvazione delle aliquote IMU, non si deliberi diversamente.

Con successiva e separata votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.-

Parere tecnico (D.Lgs. n. 267/2000):Favorevole

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
Lendaro Marco

Parere contabile (D.Lgs. n. 267/2000):Favorevole

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
Lendaro Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
dott. Luca Paoloni

IL SEGRETARIO
dott. Alfredo Vazzaz

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L'IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data 01.06.2020

Viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 01/06/2020 al 16/06/2020

addì, 01.06.2020

L'IMPIEGATO INCARICATO

C. Clemente

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il **28.05.2020**

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche